



# COMUNE DI FERRARA

## ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

### SEDUTA DEL 30 MAGGIO 2022

Convocato il Consiglio Comunale, a termini di legge, in seduta di I invito, con avviso in data 24/05/2022, n° 73846/2022 si sono oggi riuniti, presso l'aula consiliare della Residenza Municipale, alle ore 15,00 con la Presidenza del Signor POLTRONIERI Lorenzo – Presidente del Consiglio Comunale - i Signori Consiglieri appresso indicati, assistiti dal Signor Paparella Dr. Francesco – Vice Segretario Generale del Comune di Ferrara (Classe 1/A).

**CONSIGLIERI:** assegnati n° 32 + 1 – in carica n° 32 + 1 – intervenuti n° 31

**1.** POLTRONIERI Lorenzo – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**2.** BARALDI Ilaria  
**3.** BERTOLASI Davide - **collegato da remoto**  
**4.** CAPRINI Luca  
**5.** CARITA' Francesco, Traspadano  
**6.** CAVICCHI Giovanni  
**7.** CHIAPPINI Anna  
**8.** COLAIACOVO Francesco  
**9.** D'ANDREA Diletta  
**10.** FELISATTI Fabio  
**11.** FERRARESI Anna

**12.** FERRI Caterina  
**13.** FRANCHINI Stefano  
**14.** FUSARI Roberta - **collegato da remoto**  
**15.** GUERZONI Massimiliano  
**16.** MAGNI Mauro - **collegato da remoto**  
**17.** MANTOVANI Tommaso  
**18.** MARESCA Dario  
**19.** MARESCOTTI Deanna  
**20.** MERLI Simone  
**21.** MINICHIELLO Ciriaco

**22.** MOSSO Alcide  
**23.** PERUFFO Paola  
**24.** PIGNATTI Catia  
**25.** SAVINI Francesca  
**26.** SOFFRITTI Federico  
**27.** SOLAROLI Stefano  
**28.** VIGNOLO Mauro  
**29.** VINCENZI Marco  
**30.** ZIOSI Annalena  
**31.** ZOCCA Benito

### ASSESSORI:

**1.** BALBONI Alessandro  
**2.** COLETTI Cristina  
**3.** FORNASINI Matteo

**4.** KUSIAK Dorota  
**5.** TRAVAGLI Angela

**SCRUTATORI NOMINATI:** SOLAROLI – FRANCHINI - FERRI

Dichiarata immediatamente  
eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4°  
comma – del D.Lgs. n° 267/2000

In copia:

Revisione della Governance dei servizi pubblici del Comune di Ferrara e attuazione del modello Multiutility: indirizzi e determinazioni.

- Direzione Generale  
- Ragioneria

Il Presidente dà la parola all'Ass. Fornasini, il quale illustra la pratica in oggetto.

Dichiarata aperta la discussione si hanno gli interventi dei Cons.ri Ferraresi, Maresca, Franchini, Mantovani, Colaiacovo e dell'Ass. Fornasini per replica.

Aperta la dichiarazione di voto si hanno gli interventi dei Cons.ri Colaiacovo, Ferraresi, Zocca, Franchini, Maresca, Soffritti, Carità e dell'Ass. Fornasini.

Quindi il Presidente pone in votazione il sottoriportato schema di deliberazione proposto dalla Giunta Comunale:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- il Comune di Ferrara ("**Comune**") detiene la partecipazione totalitaria nella società Holding Ferrara Servizi Srl ("**HFS**"), società dedicata alla detenzione delle partecipazioni, che gestiscono servizi pubblici locali e/o di interesse generale anche a carattere economico (SIEG) nel Comune di Ferrara e che assolvono i requisiti dell'art. 4 comma 1 (c.d. vincolo di scopo) e comma 2 (c.d. vincolo di attività) del Tuspp (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica – D.lgs. n. 175/2016) e precisamente:
  - *Acosea Impianti Srl*: società costituita ai sensi dell'art. 113 comma 13 del TUEL, che detiene la proprietà delle reti del servizio idrico integrato;
  - *AFM Farmacie Comunali Ferrara Srl*, società in house avente ad oggetto la gestione delle farmacie del Comune di Ferrara;
  - *Hera SpA*: società multiutilities quotata in borsa, che gestisce il servizio idrico integrato e il servizio integrato dei rifiuti;
  - *Amsef Srl*: società che svolge le attività inerenti alle onoranze funebri;
  - *Ferrara Fiere Congressi Srl*: società in liquidazione e soggetta ad un processo di riorganizzazione;
  - *Sipro SpA*: società che svolge servizi strumentali alle PA, ed in via del tutto marginale la gestione di alcuni immobili;
- il Comune detiene la partecipazione diretta pari al 1% ed indiretta (tramite HFS) del 99% del capitale della società Ferrara TUA Srl ("**Ferrara TUA**"), società in house (sottoposta a controllo analogo del Comune c.d. a "cascata") che svolge servizi pubblici locali nella gestione dei cimiteri, dei parcheggi e del verde pubblico;
- il Comune, con determinazione dell'ANAC - ufficio gestione elenchi e qualificazioni stazioni appaltanti, è stato iscritto nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propria società in House di cui all'articolo 192, comma 1, decreto legislativo 18 Aprile 2016 numero 50, in riferimento alla domanda ID 1234, presentata dal Comune di Ferrara in relazione all'affidamento in regime di in House providing alla società Ferrara TUA Srl;

### CONSIDERATO CHE:

- il Consiglio Comunale con atto del 20/12/2021 avente ad oggetto la *“Revisione periodica ex art. 20 d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 delle società partecipate – ricognizione delle partecipazioni detenute, direttamente ed indirettamente, al 31 dicembre 2020 ed individuazione di misure di razionalizzazione”* ha stabilito per HFS che *“ Nel corso del 2022, l'Amministrazione Comunale proseguirà l'analisi sull'assetto della società e della governance delle società partecipate, rivedendo il ruolo ricoperto dalla società Holding Ferrara Servizi Srl, mettendo in campo anche ipotesi di modelli societari di gestione dei servizi pubblici e strumentali in un'ottica di multiutilities;*
- nel corso dei primi mesi dell'anno 2022 si è completata l'analisi per la Revisione della *Governance* dei Servizi Pubblici del Comune di Ferrara e attuazione del modello Multiutility che coinvolge in prima battuta la revisione della *“mission”* di HFS nonché Ferrara Tua;
- è stato individuato come modello di riferimento la società multiutility in house per lo svolgimento di servizi pubblici e/o di interesse generale in via diretta o indiretta;
- la società multiutility in house deriverebbe (inizialmente) dalla fusione di HFS in Ferrara Tua;

**VALUTATO CHE:**

- La possibilità di addivenire ad un modello di società multiutility, partecipata da pubbliche amministrazioni, viene confermato anche dal Tuspp (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica – d.lgs. n. 175/2016) così come prevede al comma 1 dell'articolo 6 che stabilisce che: *“Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività”;*
- Secondo la norma richiamata (art. 6 co.1 Tuspp) le società a controllo pubblico possono gestire contemporaneamente sia servizi protetti da diritti esclusivi, ricevuti in affidamento dal socio pubblica amministrazione, che (e unitamente a) servizi in economia di mercato, che costituiscono anch'essi compiti affidati alla società dalla pubblica amministrazione sia in annettendo esplicitamente una molteplicità di attività in capo ad un'unica società. Ciò in un'ottica di risparmio di costi di funzionamento che invece non si sarebbe realizzato detenendo più società distinte fra loro, dedicate singolarmente ad un'unica attività, secondo quanto prevede ancora per le società di diritto privato l'art. 8, comma 2 bis della legge 287/1990 che recita: *“2-ter. La costituzione di società e l'acquisizione di posizioni di controllo in società operanti nei mercati diversi di cui al comma 2-bis [gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato] sono soggette a preventiva comunicazione all'Autorità”;*
- La norma istituisce un *“privilegio organizzativo”* a favore delle società in mano pubblica, che sembra doversi spiegare essenzialmente per ragioni di economicità, esentandole dall'applicazione del (più oneroso) obbligo di separazione societaria che scatta in tutti i casi in cui un'impresa, titolare per legge di un diritto di monopolio o esercente servizi d'interesse economico generale, intenda operare anche in altri mercati o esercitare attività diverse da quelle protette da diritti speciali o esclusivi.
- Il *favor* del Tuspp per il modello multiutilities si trova espressamente, oltre che nella interpretazione autentica dell'8 comma 2 bis, citato, anche nella disposizione finale del

Tuspp (art. 28) che abroga l'art. 13 del decreto Bersani (D.L. 4/07/2006 n. 233 rubricato "*Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza*") 1. *Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, debbono operare esclusivamente con gli enti costituenti ed affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti.* 2. *Le predette società sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1.*"

- La abrogazione della norma contenuta nell'art. 13 del decreto Bersani ha evitato che la perdurante applicazione della stessa potesse portare ad un aumento del numero delle società pubbliche anziché diminuire, con evidente lievitazione dei costi degli apparati, in contrasto con l'obiettivo dichiarato dal legislatore (G. Caia, "*Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza*", in [www.giustamm.it](http://www.giustamm.it), 2007, n. 3);
- Si conferma in modo ancor più netto l'attenzione del legislatore del Tuspp per le società multiutility in quanto le società in house possono essere legittimate ad esercitare una pluralità di attività, come prevede espressamente l'art. 4 comma 4 del Tuspp che recita: *Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2.*";
- Si ricorda che l'art. 2 richiamato recita: 2. *Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; (...) d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.*"
- Il modello della società multiutility individuato risponde anche alle seguenti esigenze manifestate dal Tuspp, ai fini dell'attuazione di processi di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica e precisamente risulta conforme:
  - alla prescrizione dell'art. 20 comma 2 lett. e) del Tuspp che impone alle pubbliche amministrazioni di rilevare la "*necessità di aggregazioni di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4*" del Tuspp, con la eliminazione della società Holding Ferrara Servizi;
  - alla prescrizione dell'art. 20 comma 2 lett. f) che impone alle pubbliche amministrazioni socie di rilevare la "*necessità di contenimento di costi di funzionamento*";
  - alla riduzione della "catena di controllo" del Comune di Ferrara, sulla gestione dei servizi pubblici locali con la eliminazione di una società holding finalizzata solo alla gestione delle partecipazioni e con costi finalizzati solo a tale attività;

**VALUTATO** altresì lo studio illustrativo denominato “*Revisione della governance dei servizi pubblici del Comune di Ferrara e attuazione del modello multiutility*” predisposto dalla HFS, (**allegato sub. A**) che fra l’altro da conto anche degli effetti positivi in termini di efficienza, efficacia ed economici che il modello proposto può raggiungere in ordine a:

- economicità in termini di risparmio di costi di funzionamento della struttura societaria;
- azioni organizzative tese alla razionalizzazione gestionale;
- l’attivazione di contratti di *service* con le società partecipate;
- l’attivazione di un sistema integrato di controllo di gestione focalizzato sul contenimento dei costi di funzionamento;

**VALUTATO ANCORA** che lo studio illustrativo denominato “*Revisione della governance dei servizi pubblici del Comune di Ferrara e attuazione del modello multiutility*” predisposto dalla HFS, che declina i requisiti dell’in house che caratterizzeranno la società in house multiutility per la gestione diretta e indiretta di servizi pubblici locali e precisamente:

- a) *Capitale interamente pubblico*: detenuto dal Comune di Ferrara;
- b) *Attività prevalente*: rivolta verso i compiti affidati dal Comune di Ferrara direttamente alla società multiutility o indirettamente alle società controllate da questa;
- c) *Controllo analogo*: lo statuto della società rinveniente dalla fusione sarà quello di Ferrara Tua (incorporante), già *conformato* al modello in house mono comunale, che sarà comunque rivisto per integrare l’oggetto sociale per prevedere le gestioni indirette tramite controllate;

e che precisa che la società multiutility, avendo le caratteristiche proprie delle società in house, consente di mantenere gli affidamenti diretti in house a “cascata” nelle società di servizio pubblico, attualmente detenute indirettamente dal Comune di Ferrara tramite Holding Ferrara Servizi;

**CONFERMATO** che i principi declinati nello studio summenzionato che qualificano la società in house sono riportati anche nello **schema di statuto** della società in house multiutility **che si allega sub. B)** al presente atto;

**DATO ATTO** che la verifica della ricorrenza dei requisiti propri della società in house riguardano le norme e le previsioni statutarie (Cass. Sez. Unite 28/06/2018 n. 17188, 14/04/2020 n. 7824 Ordinanza);

**TENUTO CONTO:**

- che, al divieto di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società, stabilito dall’art. 4, comma 5, d.lgs. n. 175/2016, non risultano sottoposte le società *in house* che hanno ad oggetto la gestione di servizi di interesse generale, nel cui novero sono compresi anche i servizi di interesse economico generale (SIEG), ex art. 2, comma 1, lett. i) d.lgs. n. 175/2016;
- che in ogni caso non si è di fronte alla costituzione di una nuova società ma di una fusione fra due società preesistenti all’entrata in vigore del Tuspp (23/09/2016);
- che appare configurabile un controllo analogo in via indiretta del Comune di Ferrara sulle società *in house* di secondo livello, anche nell’ipotesi in cui la società *in house* derivante dalla fusione per incorporazione con Ferrara Tua Srl, partecipata in via

diretta dall'Amministrazione comunale, sia trasformata da società holding in una società multiutility;

**DATO ATTO** sotto il profilo dell'organizzazione della revisione della *governance* dei servizi pubblici locale che:

- la fusione di Holding Ferrara Servizi in Ferrara Tua (che ha ad oggetto, fra gli altri, la gestione dei cimiteri) determina la circostanza che prevede che Amsef (che ha ad oggetto i servizi di onoranze funebri) venga controllata dalla società riveniente dalla fusione che gestisce direttamente i servizi cimiteriale e che ciò potrebbe contrastare con la legge della Regione Emilia Romagna che, all'art. 5 rubricato "Obblighi dei Comuni e gestione dei servizi pubblici essenziali" (sostituito comma 2 dall'art. 29 L.R. 27 luglio 2005 n. 14), di modo che, onde evitare tale criticità; appare necessario riallocarla in proprietà diretta al Comune;
- che appare opportuno trasformare HFS e Ferrara Tua da società a responsabilità limitata a società per azioni e al contempo trasferire la quota di partecipazione dell'1% in Ferrara Tua dal Comune a HFS cosicché quest'ultima detenga l'intera quota di partecipazione nella summenzionata Ferrara Tua;

**RILEVATO** che la scansione temporale per l'attuazione dell'operazione dovrebbe prevedere:

- a) Cessione della partecipazione di Ferrara TUA alla Holding Ferrara Servizi affinché quest'ultima detenga il 100% di Ferrara TUA;
- b) Trasformazione della Holding Ferrara Servizi e Ferrara TUA da SRL in SpA;
- c) Fusione per incorporazione di Holding Ferrara Servizi in Ferrara TUA;
- d) Assegnazione della quota di Amsef al Comune di Ferrara;

**VISTI:**

- Gli artt. 4, 16 del Tuspp;
- L'art. 5 del Codice dei Contratti (D.lgs. n. 50/2016);

**ACQUISITO** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi, nell'ordine, dal Direttore Generale Avv. Sandro Mazzatorta e dal Responsabile del Servizio Finanziario dott. Giorgio Bonaldo, ai sensi dell'art. 49 D.lgs. n. 267/2000.

**SENTITE** la Giunta Comunale e la competente Commissione consiliare di controllo per la gestione dei servizi pubblici locali e sulle partecipazioni societarie;

**SENTITO** l'Organo di revisione economico-finanziario che già in sede di esame del piano di razionalizzazione periodica delle partecipate detenute al 31/12/2021 ha attestato la corrispondenza delle linee programmatiche dell'Ente per il 2022, alle prescrizioni del Tuel, accogliendo favorevolmente l'atto di indirizzo citato in premessa, volto a dare attuazione ad operazioni di aggregazione e razionalizzazione dei costi (con modello di multiutility-in house) nel rispetto delle indicazioni della stessa Corte dei Conti;

*Tutto ciò premesso e considerato*

**DELIBERA**

- a) l'indirizzo positivo alla revisione della *Governance* dei Servizi Pubblici del Comune di Ferrara e attuazione del modello Multiutility in house per la gestione diretta ed indiretta dei servizi pubblici locali mediante la fusione per incorporazione di HFS in Ferrara Tua, finalizzata al raggiungimento di livelli di efficienza, efficacia ed economicità, nonché razionalizzazione gestionale secondo quanto previsto nello studio illustrativo presentato dalla società HFS **allegato sub. A)**;
- b) di condividere lo schema di statuto che reggerà la società multiutility in house **allegato sub. B)**;
- c) di prendere atto delle operazioni da compiere da parte e con le società controllate dal Comune così riassumibili:
- (i) Cessione della partecipazione di Ferrara TUA alla Holding Ferrara Servizi affinché quest'ultima detenga il 100% di Ferrara TUA;
  - (ii) Trasformazione della Holding Ferrara Servizi e Ferrara TUA da SRL in SpA;
  - (iii) Fusione per incorporazione di Holding Ferrara Servizi in Ferrara TUA e adozione da parte della società multiutility, riveniente dalla fusione, dello statuto di cui al punto B) che precede;
  - (iv) Assegnazione della quota di Amsef al Comune di Ferrara;
- d) di dare mandato agli organi amministrativi di HFS e di Ferrara TUA di predisporre il progetto di fusione per portarlo all'attenzione delle rispettive assemblee dei soci, previa autorizzazione di questo consiglio, da assumersi con successivo atto, dando altresì mandato al Sindaco o suo delegato di partecipare alle predette assemblee dei soci, rinunciando fin d'ora alla relazione dell'esperto prevista dall'art. 2501 sexies del Codice civile - comunque non necessaria trattandosi di fusione con unico socio - e di esentare gli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione dalla presentazione della relazione ex art. 2501 - quinquies del Codice Civile;
- e) di autorizzare, sin d'ora, il trasferimento della quota di partecipazione dell'1% pari ad euro 26.916,92 in Ferrara TUA di proprietà del Comune alla società di HFS di modo che questa detenga il 100% di Ferrara TUA per un prezzo pari al valore del patrimonio netto contabile, risultante dall'ultimo bilancio approvato, proporzionale alla percentuale di possesso;
- f) di autorizzare sin d'ora il Sig. Sindaco o suo delegato di partecipare e votare favorevolmente alle assemblee dei soci di HFS ed autorizzando a sua volta il legale rappresentante di HFS a partecipare - quale unico socio dopo l'intervenuta cessione del 1% della quota di partecipazione dal Comune a HFS, all'assemblea dei soci di Ferrara TUA per deliberare la trasformazione da società a responsabilità a società per azioni;
- g) di dare atto che il Sindaco ha facoltà di apportare allo schema di statuto allegato sub. B) quelle integrazioni o modificazioni, non sostanziali, che si rendessero necessarie per una miglior esecuzione della presente delibera ovvero richieste dal notaio verbalizzante o dal conservatore del Registro delle Imprese;
- h) di dare atto che il responsabile del procedimento è l'Avv. Sandro Mazzatorta - Direttore Generale del Comune di Ferrara.

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati accertati con l'assistenza degli scrutatori:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 28  
CONSIGLIERI VOTANTI: N° 28  
VOTI FAVOREVOLI: N° 19 (Cons.ri Poltronieri, Caprini, Carità, Cavicchi, D'Andrea, Felisatti, Franchini, Guerzoni, Magni, Minichiello, Mosso, Peruffo, Pignatti, Savini, Soffritti, Solaroli, Vincenzi, Ziosi, Zocca)  
VOTI CONTRARI: N° 8 (Cons.ri Chiappini, Colaiacovo, Ferraresi, Fusari, Ferri, Marescotti, Merli, Vignolo)  
ASTENUTI: N° 1 (Cons. Maresca)

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama **approvata** la delibera.

Quindi il Presidente propone al Consiglio di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, stante l'urgenza di definire un modello più efficace ed efficiente per la gestione dei servizi pubblici e/o servizi di interesse generale.


La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati accertati con l'assistenza degli scrutatori:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 28  
CONSIGLIERI VOTANTI: N° 28  
VOTI FAVOREVOLI: N° 19 (Cons.ri Poltronieri, Caprini, Carità, Cavicchi, D'Andrea, Felisatti, Franchini, Guerzoni, Magni, Minichiello, Mosso, Peruffo, Pignatti, Savini, Soffritti, Solaroli, Vincenzi, Ziosi, Zocca)  
VOTI CONTRARI: N° 9 (Cons.ri Chiappini, Colaiacovo, Ferraresi, Fusari, Ferri, Marescotti, Merli, Vignolo, Maresca)  
ASTENUTI: N° --

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama l'immediata eseguibilità dell'adottata deliberazione.

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

Dr. Francesco Paparella



**IL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE**  
Lorenzo Poltronieri



**REVISIONE DELLA *GOVERNANCE* DEI  
SERVIZI PUBBLICI DEL COMUNE DI  
FERRARA E ATTUAZIONE DEL MODELLO  
MULTIUTILITY**  
*studio illustrativo*

## Premesse

La revisione della «mission» di Holding Ferrara Servizi Srl è volta a definire un modello più efficace ed efficiente per la gestione dei servizi pubblici e/o servizi di interesse generale attraverso una società multiutility «in house» che intervenga direttamente e/o indirettamente sulla gestione degli stessi.

# 1. Le società multiutility nel Tuspp

Le società multiutility partecipate dalle pubbliche amministrazioni trovano conferma nel Tuspp.

Il comma 1 dell'articolo 6 comma 1 del Tuspp (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica ha un contenuto normativo diverso rispetto agli altri commi, poiché non riguarda la *governance* e l'organizzazione della società pubblica in generale, ma uno specifico aspetto che attiene in modo diretto al profilo della tutela della concorrenza. Esso stabilisce, infatti, che: *“Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività”*.

Secondo la norma richiamata (art. 6 co.1 Tuspp) le società a controllo pubblico possono gestire contemporaneamente sia servizi protetti da diritti esclusivi, ricevuti in affidamento dal socio pubblica amministrazione, che (e unitamente a) servizi in economia di mercato, che costituiscono anch'essi compiti affidati alla società dalla pubblica amministrazione sociale in annettendo esplicitamente una molteplicità di attività in capo ad un'unica società. Ciò in un'ottica di risparmio di costi di funzionamento che invece non si sarebbe realizzato detenendo più società distinte fra loro, dedicate singolarmente ad un'unica attività, secondo quanto prevede ancora per le società di diritto privato l'art. 8, comma 2 bis della legge 287/1990 che recita: *“ 2-ter. La costituzione di società e l'acquisizione di posizioni di controllo in società operanti nei mercati diversi di cui al comma 2-bis [gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato] sono soggette a preventiva comunicazione all'Autorità”* .;

3 Secondo autorevole dottrina la norma istituisce *“un “privilegio organizzativo” a favore delle società in mano pubblica, che sembra doversi spiegare essenzialmente per ragioni di economicità, esentandole dall'applicazione del (più oneroso) obbligo di separazione societaria che scatta in tutti i casi in cui un'impresa, titolare per legge di un diritto di monopolio o esercente servizi d'interesse economico generale, intenda operare anche in altri mercati o esercitare attività diverse da quelle protette da diritti speciali o esclusivi.”*<sup>1</sup>

Secondo la norma in commento le società a controllo pubblico possono gestire contemporaneamente sia servizi protetti da diritti esclusivi, ricevuti in affidamento dal socio pubblica amministrazione, che (e unitamente a) servizi in economia di mercato, che costituiscono anch'essi compiti affidati alla società dalla pubblica amministrazione sociale

<sup>1</sup> Cfr. F. Guerrera commento art. 6 del Tuspp in Codice delle società a partecipazione pubblica a cura di G. Morbidelli Giuffrè Milano 2018

## 1. Le società multiutility nel Tuspp (segue)

- Il *favor* del Tuspp per il modello multiutility si trova espressamente, oltre che nella interpretazione autentica dell'8 comma 2 bis, citato, anche nella disposizione finale del Tuspp (art. 28) che abroga l'art. 13 del decreto Bersani (D.L. 4/07/2006 n. 233 rubricato "*Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza*") 1. *Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, debbono operare esclusivamente con gli enti costituenti ed affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti. 2. Le predette società sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1.*
- La abrogazione della norma contenuta nell'art. 13 del decreto Bersani ha evitato che la perdurante applicazione della stessa potesse portare ad un aumento del numero delle società pubbliche anziché diminuire, con evidente lievitazione dei costi degli apparati, in contrasto con l'obiettivo dichiarato dal legislatore (G. Caia, "*Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza*", in [www.giustamm.it](http://www.giustamm.it), 2007, n. 3);

<sup>1</sup> Cfr. F. Guerrera commento art. 6 del Tuspp in Codice delle società a partecipazione pubblica a cura di G. Morbidelli Giuffré Milano 2018

## 2. La società multiutility in house

A conferma dell'attenzione del legislatore del Tuspp per le società multiutility va altresì considerato che le società in house possono essere legittimate ad esercitare attività multiutility, come prevede espressamente l'art. 4 comma 4 del Tuspp che recita: *Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2.*”

L'art. 2 richiamato recita: *2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; (...) d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.*”

### 3. La multiutility nasce per aggregazione di Holding Ferrara Servizi e Ferrara Tua

La società multiutility nasce (quantomeno inizialmente) dalla fusione di Holding Ferrara servizi in Ferrara Tua.

Anac, con determina dell'Ufficio gestione e qualificazioni stazioni appaltanti, ha provveduto all'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'art. 192, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, in riferimento alla domanda ID 1234, del Comune di Ferrara, in relazione agli affidamenti in regime di *in house providing* alla società Ferrara Tua Srl.

Ferrara Tua è già una multiutility per la gestione diretta di servizi pubblici locali (cimiteri, parcheggi e verde) e per effetto del programma di revisione della *mission* di Holding Ferrara Servizi interverrà anche nella gestione degli altri servizi pubblici locali o di interesse generale che il Comune, tramite Holding Ferrara Servizi, attualmente gestisce mediante società controllate.

Il processo aggregativo risponde anche:

- alla prescrizione dell'art. 20 comma 2 lett. e) del Tuspp che impone alle pubbliche amministrazioni di rilevare la “*necessità di aggregazioni di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4*” del Tuspp, con la eliminazione della società Holding Ferrara Servizi;
- alla prescrizione dell'art. 20 comma 2 lett. f) che impone alle pubbliche amministrazioni socie di rilevare la “*necessità di contenimento di costi di funzionamento*” (si veda paragrafo successivo);
- alla riduzione della “catena di controllo” del Comune di Ferrara, sulla gestione dei servizi pubblici locali con la eliminazione di una società holding finalizzata solo alla gestione delle partecipazioni e con costi finalizzati solo a tale attività.

## 4. La società multiutility per la gestione diretta ed indiretta risponde ai requisiti dell'in house

La società multiutility per la gestione diretta ed indiretta dei servizi pubblici locali e di interesse generale, che risulterà dalla fusione di Holding Ferrara Servizi in Ferrara Tua, risponderà tutti i requisiti dell'in house e precisamente:

- a) *Capitale interamente pubblico*: detenuto dal Comune di Ferrara
- b) *Attività prevalente*: rivolta verso i compiti affidati dal Comune di Ferrara:

Si deve rilevare che la verifica dell'attività prevalente è una condizione di sussistenza del modello in house providing ed è contemplata da:

- art. 5 codice dei contratti pubblici:

*comma 1: Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*

(...)

*b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;*

*comma 7: Per determinare la percentuale delle attività di cui al comma 1, lettera b), e al comma 6, lettera c), si prende in considerazione il fatturato totale medio, o una idonea misura alternativa basata sull'attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione.*

## 4. La società multiutility per la gestione diretta ed indiretta risponde ai requisiti dell'in house (segue)

- art. 16 del Tuspp

*Comma 3: “3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l’ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci.”*

*Comma 3 bis: “La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società.*

L’unico precedente noto che affronta il calcolo dell’attività prevalente in caso di società in house che esercita l’attività anche indirettamente tramite le proprie controllate è dato dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 6456 del 27/09/2018 che sul punto al § 46 -47 e 49 che riferiscono:

*“46. Le appellanti principali errano inoltre nell’inferire dalle disposizioni del codice dei contratti pubblici da ultimo menzionate la regola secondo cui il fatturato da considerare è esclusivamente quello della società in house e non anche quello delle società da quest’ultima controllate. La tesi si fonda sul fatto che tali disposizioni di legge, in particolare il comma 7 dell’art. 5, d.lgs. n. 50 del 2016, prevede che ai fini del rispetto del limite dell’80% (rectius: oltre l’80%) occorre avere riguardo al «fatturato totale medio» o «una idonea misura alternativa basata sull’attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica», nei tre anni precedenti l’affidamento del servizio. Senonché l’ipotesi prefigurata dal legislatore è da riferire a quella tipica della singola società in house priva di ulteriori partecipazioni in altre società. Essa va pertanto coordinata con le regole sul controllo societario e sulle implicazioni da essa derivanti ai fini della verifica in ordine ai presupposti dell’in house providing.*

## 4. La società multiutility per la gestione diretta ed indiretta risponde ai requisiti dell'in house (segue)

47. *L'assunto peraltro è smentito dal fatto che la norma è formulata in termini di parziale tassatività. Infatti, oltre al riferimento «fatturato totale medio», che in sé non esclude sul piano letterale che possa a tal fine essere computato anche quello prodotto da tutte le società del gruppo facente capo all'ente in house, è prevista l'ipotesi della «idonea misura alternativa basata sull'attività», da riferire a settori in cui quest'ultimo opera, non esclusi quelli di competenza delle società del gruppo, ed in via esemplificativa menziona a tale riguardo i «costi sostenuti dalla persona giuridica», nei quali sono annoverabili anche quelli di sottoscrizione del capitale delle società controllate ex art. 2359 cod. civ., come tali rientranti nell'unitario gruppo economico.*

49. *Dai medesimi bilanci risulta che le società del gruppo operano in settori economici diversi da quelli in cui è attiva la Multiservizi (la società in house oggetto dell'analisi dell'attività prevalente – ndr “), ovvero la gestione del servizio idrico integrato. In particolare, Estra Energie opera nella vendita del gas naturale; Edma Reti Gas è attiva nel segmento della medesima filiera relativo alla distribuzione e della gestione dei relativi impianti e delle reti, e così anche Aes Fano. I settori di operatività in questione costituiscono attività liberalizzate, svolte direttamente nei confronti dell'utenza, con l'unica particolarità che il segmento relativo alla distribuzione del gas, consistente nel trasporto del gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna agli utenti del servizio, comprensivo delle attività di commercializzazione, allacciamento, misurazione e controllo dell'erogazione, è qualificabile anche come attività di servizio pubblico, esercitata in regime di concessione amministrativa (cfr. il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144; ed in particolare gli artt. 14 - 16). Nel complesso le società in questione operano nei confronti di centinaia di migliaia di clienti finali (390 mila circa Estra Energie; 146 mila circa Edma Reti Gas), in aree territoriali solo parzialmente coincidenti con quello dell'Ambito territoriale 2 – Ancona relativo alla gestione dei rifiuti (Estra Energie è in particolare attiva principalmente in Toscana).”*

*“Sotto questo profilo, per effetto dell'esercizio delle attività economiche e della vocazione imprenditoriale così esibita, deve ritenersi venuto meno quel rapporto di strumentalità rispetto ai bisogni delle amministrazioni comunali titolari del capitale della società in house che connota il fenomeno in esame e giustifica la deroga agli obblighi di evidenza pubblica. “*

## 4. La società multiutility per la gestione diretta ed indiretta risponde ai requisiti dell'in house (segue)

Procedendo secondo l'insegnamento del Consiglio di Stato occorre individuare il fatturato della società in house (la società riveniente dalla fusione) cui sommare quello di tutte le società controllate e poi espungere il fatturato di quelle società partecipate che dimostrano il venir meno del rapporto di strumentalità rispetto ai bisogni del Comune di Ferrara (vale a dire le società controllate che non si configurano come in house providing ovvero in cui è evidente che non operano per l'esecuzione di un compito affidato loro dall'amministrazione comunale).

Va considerato che il termine fatturato (di concezione fiscale e che allude alla somma del valore delle fatture emesse) deve essere interpretato come "valore delle produzioni" come ha affermato la deliberazione della Corte dei Conti dell'Emilia-Romagna n. 54 del 28/03/2017 (relatore Romano, Presidente Greco) che recita:

*"La sezione giunge quindi ad affermare che il termine "fatturato" utilizzato nell'art. 20 del t.u. n. 175/2016 va inteso quale ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzati nell'esercizio, integrati degli altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche (ovvero alla grandezza risultante dai dati considerati nei nn. 1 e 5 della lettera A dell'art. 2425 cod. civ. che, in contrapposizione ai costi dell'attività tipica – costi di produzione, spese commerciali, amministrative e generali – consente di determinare il risultato della "gestione caratteristica" dell'impresa)."*

## 4. La società multiutility per la gestione diretta ed indiretta risponde ai requisiti dell'in house (segue)

I proventi delle partecipazioni saranno considerati all'interno del valore della produzione della società rinveniente dalla fusione, in analogia a quanto prevedono per le holding di partecipazione le LINEE GUIDA DIPARTIMENTO DEL TESORO – CORTE DEI CONTI Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.lgs. n. 175/2016 Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”.

- c) *Controllo analogo*: lo statuto della società rinveniente dalla fusione sarà quello di Ferrara Tua (incorporante), già conformato al modello in house mono comunale, che sarà comunque rivisto per integrare l'oggetto sociale per prevedere le gestioni indirette tramite controllate.

La società multiutility, avendo le caratteristiche proprie delle società in house, consente di mantenere gli affidamenti diretti a “cascata” nelle società di servizio pubblico attualmente indirettamente detenute dal Comune di Ferrara tramite Holding Ferrara Servizi.

## 5. Le economie nei costi di funzionamento per effetto dell'aggregazione

Per effetto dell'aggregazione fra Holding Ferrara Servizi e Ferrara Tua si otterranno, per ogni esercizio, le seguenti economie sui *costi di funzionamento* della società che ne risulterà:

tipologia di costo	HFS	FETUA SRL	
Compensi Collegio Sindacale	€ 43.520,00	€ 16.333,33	importo HFS doppio
Compenso Revisione Legale	€ 13.520,00	€ 8.166,67	importo HFS doppio
Compenso ODV	€ 9.360,00	€ 7.800,00	importo HFS doppio
Compenso Amm.re HFS persona giuridica Fetua	€ 28.000,00	€ 0,00	non ci sarà più
Compenso DPO	€ 1.300,00	€ 2.000,00	importo HFS doppio
Assistenza contabile	€ 14.500,00	€ 0,00	non ci sarà più
Assistenza predisposizione bilancio	€ 35.700,00	€ 24.600,00	importo HFS doppio
Canone Google Noovle per posta elettronica	€ 3.000,00	€ 4.402,00	inglobato in attuale importo FeTua
Quota associativa Confindustria	€ 1.000,00	€ 8.845,20	inglobato in attuale importo FeTua
Iscrizione CCIAA e tassa vidimazione libri sociali	€ 915,45	€ 7.254,00	inglobato in attuale importo FeTua
Relazione sanitaria annuale Medico Competente	€ 500,00	€ 13.544,00	importo HFS doppio
Compenso RSPP	€ 800,00	€ 7.000,00	importo HFS doppio
Totale	€ 152.115,45	€ 99.945,20	

## 6. La multiutility e la razionalizzazione gestionale per effetto della aggregazione

Attraverso il processo aggregativo di Holding Ferrara Servizi in Ferrara Tua si attiverà una razionalizzazione gestionale che sarà caratterizzata anche da una riduzione di costi ed oneri indiretti.

In particolare, le aree che registreranno questi processi di razionalizzazione, sono:

- razionalizzazione ufficio amministrativo di Ferrara Tua in termini di riduzione degli impegni necessari agli adempimenti di Holding Ferrara Servizi in quanto quest'ultima si avvaleva degli uffici di Ferrara Tua;
- eliminazione immediata dei singoli conti bancari che si duplicano sia in Holding Ferrara Servizi che in Ferrara Tua;
- eliminazione di alcuni rapporti contrattuali fra le due società (esempio locazione immobile) che vengono a cessare per confusione, così da consolidarsi nell'unico soggetto rinveniente dalla fusione;
- gestione di un solo sito Web con risparmio in termini di razionalizzazione delle risorse che si occupano delle pagine informative e di servizio, oltre che della sezione "società trasparente.

## 7. Le attività «in service» per la gestione indiretta di servizi pubblici tramite controllate

Il ruolo della società multiutility, riveniente dalla fusione, prevedrà che, per attuare una più efficace gestione indiretta dei servizi pubblici, si istituiscano dei rapporti di “service” fra le controllate e la multiutility per definire anche tramite un “accordo quadro” una razionalizzazione di funzioni comuni di staff con accentramento nella multiutility, quali:

- Creazione di un ufficio appalti e acquisti che si occupi degli approvvigionamenti di lavori, servizi e forniture a carattere generale (non specifico di settore) con evidenti economie di gestione e di scala per effetto della gestione di appalti di dimensioni maggiori.
- Centralizzazione dell’ufficio comunicazione e marketing;
- Possibilità di attivare una miglior razionalizzazione della gestione finanziaria attraverso l’istituzione di un rapporto bancario di “Cash pooling” con le controllate.

## **8. Il modello multiutility: efficienza, efficacia, economicità e sostenibilità economico-finanziaria**

Il modello multiutility da conto di maggior efficienza, efficacia ed economicità come risulta ai § 5, 6 e 7 che precedono.

Inoltre, rafforza e meglio consolida la gestione dei servizi pubblici comunali in quanto consente l'utilizzo diretto dei dividendi da partecipazione per la programmazione delle attività oggetto di contratti di servizio con il Comune di Ferrara (nella fase iniziale riferiti ai servizi cimiteriali, parcheggi e verde) superando il problema costituito dai finanziamenti infragruppo.

## 9. L'attivazione di un sistema integrato di controllo di gestione focalizzato sul contenimento dei costi di funzionamento

L'art. 20 comma 2 lett. e) del TUSPP impone in capo alle Pubbliche amministrazioni socie, in sede di revisione annuale delle proprie partecipate, una specifica analisi per la definizione del contenimento dei costi di funzionamento da attuarsi nella revisione periodica delle partecipazioni degli enti locali.

In merito alla definizione delle modalità di analisi deve considerarsi come il legislatore tratta l'argomento all'interno delle disposizioni del Tuspp.

I fondamenti della Legge-delega n. 124/15, contenuti nell'art. 18, sono stati declinati all'art. 1 "Oggetto" del predetto Tuspp, secondo due principi fondamentali, che in queste sede appaiono decisivi:

- *“le disposizioni contenute nel presente Decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica”;*
- *“per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente Decreto, si applicano alle Società a partecipazione pubblica le norme sulle Società contenute nel Codice civile e le norme generali di diritto privato”.*

Il primo esalta l'efficienza e la promozione della concorrenza e del mercato, nonché la riduzione della spesa pubblica, che si può sintetizzare nel più noto principio dell'economicità: si è di fronte quindi ai principi che ispirano l'operatore di mercato e che sono ormai divenuti anche paradigma di azione della Pubblica Amministrazione. Il secondo allude inequivocabilmente alla disciplina del Libro quinto del Codice civile sulle Società di capitali, che sono l'emblema del modello più evoluto dell'imprenditore e che rappresenta il dominio normativo anche per le Società a partecipazione pubblica.

## 9. (segue)

Il comma 5 e 6 dell'art. 19 del “*Tusp*” forniscono gli elementi su cui basare un adeguato sistema di programmazione e controllo dei costi di gestione. In verità, secondo un'impostazione aziendalista, la gestione deve perseguire 3 livelli di equilibrio:

- *economico*: la differenza positiva fra i componenti positivi di redditi rispetto i componenti negativi;
- *patrimoniale*: il rapporto esistente fra gli investimenti in essere (attività) e le relative fonti di finanziamento (passività e capitale proprio);
- *finanziario*: la differenza fra entrate ed uscite di disponibilità liquide.

Dalla norma emerge che:

- vanno definiti gli obiettivi: compito dei soci Pubbliche Amministrazioni; gli obiettivi sono specifici per ogni Società; non possono essere generalisti, uguali per ogni Società in quanto frutto di un processo di declinazione quantomeno di 2 elementi: il processo di contenimento dei costi da un lato, che però non può che essere valutato in ragione delle condizioni del mercato in cui opera la Società ovvero tenendo conto delle caratteristiche del proprio Settore (Cfr. Corte dei conti Liguria – Parere 9 ottobre 2014, n. 55);
- gli obiettivi hanno orizzonte temporale annuale (di brevissimo periodo) e pluriennale (di medio lungo periodo): e così come esposto dal Giudice contabile ligure sono ammesse azioni compensative nel lungo periodo che posso determinare aumenti di spesa nel singolo anno garantendo un trend di lungo periodo di contenimento;
- gli obiettivi hanno ad oggetto il complesso delle spese ivi comprese quelle del personale. Sul punto non sfugge che, per gli Enti soci, gli obiettivi rappresentano un *target* da raggiungere e tendenzialmente attengono a profili di carattere strategico-tattico e da qui l'esigenza di una specificità per ogni Società.
- il Settore di appartenenza della Società è altro elemento imprescindibile. Si dovrà redigere un'adeguata analisi di mercato che illustri le caratteristiche dei servizi/attività svolte, la struttura dei mercati interessati e degli operatori presenti, evidenzi l'esistenza quantomeno di *benchmark* di costo (costi *standard*). Attraverso il “*benchmark con operatori comparabili*”, ovvero la valutazione comparativa fra la *performance* presentata dalla Società con quella che riscontra sul mercato con operatori economici comparabili.

## 9. (segue)

Occorre dunque implementare una specifica analisi che deve essere introdotta nella Relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6 del Tuspp al fine di fornire le indicazioni necessarie all'amministrazione comunale per la definizione degli obiettivi sul contenimento dei costi di funzionamento ed in particolare:

- Analisi storica dei propri conti economici consuntivi per analisi delle tendenze dell'andamento dei costi nel tempo: serie storica degli ultimi tre conti economici rappresentati in linea con la indicazione del rapporto di composizione (in valore percentuale) di ogni costo rispetto il valore della produzione preso a base di 100;
- Un'analisi di benchmark su alcuni costi significativi: ai fini delle analisi di benchmark va premesso quanto segue:
  - *Per settore in cui ciascun soggetto opera va intesa l'attività di holding quale detenzione di partecipazioni per conto degli enti locali e quindi soggetti di riferimento comparabili sono le altre società holding che detengono partecipazioni degli enti locali ai sensi dell'articolo quattro quinto comma del Tuspp;*
  - *Per Valore della produzione* deve intendersi l'insieme dei ricavi desumibili dalla voce A del conto economico a cui sono stati aggiunti anche i proventi da partecipazione, altri proventi finanziari e rettifiche di valore di attività finanziarie e/o partecipazioni, in armonia col principio riconosciuto da “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014) emanati dal MEF e Corte dei conti, in deroga ai principi contabili nazionali ed internazionali.

## 9. (segue)

L'analisi si dovrà sviluppare nel tempo e raccoglierà a mano a mano la storicizzazione dei dati suddetti per gli anni passati, costituendo una base di riferimento.

Da tale analisi si possono trarre i seguenti elementi necessari a definire gli obiettivi della società partecipata e precisamente:

- Trend storicizzati dei costi di funzionamento e analisi di incrementi o decrementi;
- Posizionamento dei servizi pubblici svolti dalla società (direttamente ed indirettamente) sia per i singoli componenti di costo che in generale sul complesso delle spese di funzionamento e quindi valutare immediatamente se la società sia in linea o meno con il settore di appartenenza.

**Risulta evidente che il posizionamento dei singoli servizi, in linea con il proprio settore di appartenenza è già di per sé il raggiungimento di una *performance* adeguata e risponde alle esigenze di «contenimento dei costi di funzionamento».**

## 10. Riassegnazione della partecipazione in Amsef al Comune

La fusione di Holding Ferrara Servizi in Ferrara Tua determina la circostanza che prevede che Amsef venga controllata dalla società riveniente dalla fusione che gestisce direttamente i servizi cimiteriale.

Ora Amsef ha ad oggetto principale della propria attività la gestione di onoranze funebri e il controllo su di essa di una società che gestisce servizi cimiteriali appare in contrasto con le legge della Regione Emilia Romagna che, all'art. 5 rubricato "Obblighi dei Comuni e gestione dei servizi pubblici essenziali" (sostituito comma 2 dall'art. 29 L.R. 27 luglio 2005 n. 14), prevede al comma 2: *"Nel caso in cui il gestore dei servizi pubblici cimiteriali o necroscopici svolga anche l'attività funebre di cui all'articolo 13 della presente legge, è d'obbligo la separazione societaria, da attuare entro il 31 dicembre 2005, fatta salva l'eventuale scadenza originaria della gestione antecedente tale data. Le gestioni in corso che non abbiano provveduto alla separazione societaria entro il termine di cui al presente comma, cessano alla scadenza del termine medesimo."*

Quindi chi gestisce i servizi cimiteriali non può gestire i servizi funerari di onoranze funebri e pertanto la partecipazione in Amsef verrà riassegnata al Comune di Ferrara attraverso la riduzione del capitale sociale della società risultante dalla fusione.

## 11. Le fasi per l'attuazione del programma

Per l'attuazione del progetto di revisione della «mission» attraverso l'approdo al modello multiutilities in house comporta anche alcune operazioni di razionalizzazioni societarie ed in sintesi:

1. Cessione della partecipazione di Ferrara TUA alla Holding Ferrara Servizi affinché quest'ultima detenga il 100% di Ferrara TUA
2. Trasformazione della Holding Ferrara Servizi e Ferrara TUA da SRL in SpA
3. Fusione per incorporazione di Holding Ferrara Servizi in Ferrara TUA
4. Assegnazione delle quota di Amsef al Comune di Ferrara

## STATUTO

### ART.1

*(Natura della Società)*

1.1. È costituita una Società per azioni a totale capitale pubblico denominata “**Ferrara TUA spa**”, indicata nel prosieguo come la “società”.

1.2. In conformità ed attuazione dei principi e dei presupposti statuiti per la configurazione ed il mantenimento del modello *in house providing* quale modulo organizzativo per lo svolgimento dei servizi pubblici locali, la società è soggetta all’indirizzo e controllo analogo dell’unico socio Comune di Ferrara.

1.3. Non è ammessa la partecipazione di capitali privati.

### ART. 2

*(Sedi della Società)*

2.1. La sede legale della Società è in Ferrara, all’indirizzo risultante dall’apposita iscrizione eseguita nel registro delle imprese.

2.2. L’Organo di Amministrazione può aprire e chiudere sedi secondarie, filiali, agenzie, uffici tecnici, amministrativi o di rappresentanza.

2.3. Il domicilio dei Soci, degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore, per le comunicazioni ed i loro rapporti con la Società, si intende quello che risulta dai libri sociali. Per domicilio si intende non solo l’indirizzo, ma anche il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata. In caso di mancanza dell’indicazione del domicilio nei libri sociali, si fa riferimento alla residenza anagrafica.

### ART. 3

*(Durata della Società)*

3.1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2060 (duemilasesanta) e la stessa può essere prorogata dall’Assemblea straordinaria, nel rispetto delle forme di legge o da questa anticipatamente sciolta, con le maggioranze di cui agli art. 2368 e 2369 del Codice civile.

### ART. 4

*(Oggetto sociale)*

4.1. La società opera come società *multiutilities* per la gestione diretta ed indiretta di servizi pubblici locali o d’interesse generale dell’ente locale unico socio.

4.2. La società ha per oggetto la gestione ed esecuzione di servizi per i cittadini, anche ad alto valore innovativo e tecnologico, tesi alla miglior fruizione dell’area urbana complessivamente intesa ed in particolare:

I) l’organizzazione, la gestione e l’esecuzione in proprio e/o per conto terzi, delle attività e dei servizi destinati al soddisfacimento di esigenze pubbliche, quali:

- a) gestire il servizio "Verde Pubblico" concernente la manutenzione, realizzazione, progettazione e l'incremento del verde e del patrimonio arboreo pubblico degli Enti Pubblici territoriali soci, costituito da parchi, giardini, aree verdi attrezzate, aree dedicate all'attività sportiva ed alberi allocati anche a margine delle sedi stradali;
- b) gestire il servizio di disinfezione, disinfestazione degli Enti Pubblici Territoriali Soci concernente la dezanzarizzazione, derattizzazione e altre disinfestazioni e disinfezioni ambientali per la profilassi delle malattie infettive, nelle aree pubbliche e negli immobili di proprietà e/o gestione dei Comuni Soci;
- c) fornire consulenza, assistenza, progettazione, realizzazione e servizi, anche per conto terzi, nel campo ambientale.

Le gestioni di cui al presente paragrafo I) possono essere esercitate, a seguito di affidamento diretto, per tutti i Comuni soci e, previa stipula di apposita convenzione, anche a favore di soggetti non soci, nei limiti previsti per le società in house.

**II)** la gestione dei servizi inerenti il parcheggio e la sosta e/o comunque connessi alla fruizione dell'area urbana complessivamente intesa, nel quadro delle finalità di interesse sociale e generale, consistenti nella razionalizzazione del traffico, nel miglioramento, per gli utenti, delle condizioni di circolazione e di stazionamento, anche in rapporto alla fruizione di spazi ed aree destinate a verde urbano che le Amministrazioni Pubbliche perseguiranno anche attraverso il Piano Urbano del Traffico, ed in particolare:

- a) assumere in concessione i pubblici parcheggi, in superficie, sopraelevati o sotterranei nel territorio dei Comuni Soci o in altre aree esterne con relative opere di accesso ed impianti, ivi compresi sistemi di monitoraggio automatico sullo stato di occupazione delle aree e di informazione sullo stato della loro progressiva saturazione attraverso messaggi variabili;
- b) realizzazione di opere ed impianti nel settore dello stazionamento dei veicoli, nonché alla loro gestione ed alla prestazione di servizi tecnici specializzati per i veicoli;
- c) ideazione, realizzazione ed attuazione di sistemi tariffari per il pagamento della sosta con applicazioni informatiche e digitali o altri dispositivi idonei anche ad essere utilizzati dal trasporto pubblico o da altri servizi comunali;
- d) predisposizione, realizzazione e manutenzione delle opere e dei lavori relativi alla segnaletica orizzontale e verticale;
- e) adozione e gestione di sistemi specifici di mobilità urbana ed extraurbana a basso impatto ambientale (biciclette, veicoli elettrici car-pooling, car-sharing, bike-sharing ecc.);
- f) adozione ed esecuzione di sistemi di gestione a basso impatto ambientale della logistica delle merci in area urbana;

**III)** l'adozione e sviluppo di strategie, azioni e iniziative tese all'ottimizzazione e all'innovazione dei servizi pubblici, al fine di favorire l'interazione fra le infrastrutture materiali ed immateriali della città, i cittadini residenti, i turisti e le imprese, mediante applicazione delle nuove tecnologie della comunicazione, della mobilità, dell'ambiente e dell'efficienza energetica,

per il miglioramento della qualità della vita e il soddisfacimento delle esigenze in continua evoluzione dei cittadini-utenti.

**IV)** gestione diretta o indiretta di impianti pubblicitari presenti sul territorio comunale.

**V)** per fini di interesse generale, l'adozione e lo sviluppo di attività di marketing e comunicazione anche strategica volti alla promozione e valorizzazione del territorio comunale.

**VI)** per fini di interesse generale, l'adozione e sviluppo di attività di marketing e comunicazione anche strategica anche per conto di società partecipate che svolgono servizi pubblici locali.

**VII)** l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione in proprio e/o per conto terzi, delle attività e dei servizi pubblici cimiteriali.

**VIII)** In particolare, la Società potrà gestire:

- a) le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione, esumazione ed estumulazione delle salme, le opere murarie e accessorie occorrenti;
- b) l'installazione e manutenzione, sia in rete che a punto singolo, delle lampade votive con connessa gestione del servizio di illuminazione votiva;
- c) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti di uso comune nei cimiteri;
- d) la costruzione di nuovi cimiteri, i lavori di ampliamento di quelli esistenti, la costruzione, il ripristino, il restauro o la fornitura di manufatti cimiteriali quali tombe, cappelle, loculi, ossari, nicchie cinerarie, lapidi e cippi e altre sepolture, sia in forma diretta che indiretta, dentro e fuori il territorio di pertinenza dell'ente Pubblico Territoriale Socio;
- e) la costruzione e gestione di impianti di cremazione, nonché di inceneritori ad uso cimiteriale;
- f) la gestione, ad esclusione delle competenze sanitarie, del centro di osservazione funerario, ivi comprendendo le funzioni di deposito ed obitorio;
- g) il disbrigo delle pratiche amministrative relative e connesse alle autorizzazioni per l'attività funebre, comprese le affissioni degli annunci mortuari e, in ogni caso, le incombenze non qui richiamate e specificatamente demandate alla società in forza del regolamento comunale di polizia mortuaria o, comunque, correlate ai servizi sopra richiamati;

4.3. Nell'interesse dell'unico Socio, la Società ha per oggetto l'esercizio diretto o indiretto di farmacie, siano esse proprie o di titolarità del Comune di Ferrara, nel qual caso lo svolgimento del servizio avviene per conto del Comune stesso; può inoltre svolgere tale servizio per conto di altri Enti ed istituzioni che lo richiedono, sempre nel rispetto delle norme di legge applicabili.

Tale attività comprendono:

- a) la vendita e distribuzione di specialità medicinali, prodotti farmaceutici, affini ai farmaceutici, omeopatici, di erboristeria, veterinari, preparati galenici, officinali e magistrali, prodotti apistici, alimenti per la prima infanzia, dietetici speciali, complementi alimentari, integratori della dieta, prodotti cosmetici e per l'igiene personale, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, materiali di medicazione, reattivi e diagnostici, apparecchi medicali ed elettromedicali, e tutti gli altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie;

b) la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi;

c) l'effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario, rivolti all'utenza;

d) la gestione della distribuzione all'ingrosso, anche al di fuori del territorio comunale, di specialità medicinali, di prodotti parafarmaceutici e di articoli vari normalmente collegati con il servizio farmaceutico, nonché la prestazione di servizi utili, complementari e di supporto all'attività commerciale;

e) la promozione e partecipazione ad iniziative in ambito sanitario e/o sociale in favore di cittadini, ivi compresa l'erogazione di servizi connessi alle attività socio-sanitarie;

f) la promozione, partecipazione e collaborazione ai programmi di medicina preventiva, tutela della salute, di informazione ed educazione sanitaria e di aggiornamento professionale a favore dei propri dipendenti, anche in proprio mediante corsi, convegni, master e simili, ciò al fine di garantire un costante livello di efficienza e di qualità nello svolgimento dell'attività a favore dei destinatari;

La società potrà, inoltre, estendere la propria attività ad ulteriori servizi connessi ed accessori a quelli sopra elencati, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- gestione servizi socio-sanitari alla persona anche mediante nuove tecnologie quali: telesoccorso, telemedicina, servizi di prenotazione, ecc.;

- distribuzione di medicinali e prodotti parafarmaceutici a favore di cittadini utenti delle Residenze Sanitarie Assistite;

- fornitura a Paesi colpiti da calamità compatibilmente con le disponibilità e tenendo conto delle richieste;

- distribuzione di presidi sanitari per conto del SSN;

- fornitura di ulteriori servizi agli operatori, enti o istituzioni, imprese, che agiscono nel campo farmaceutico o che svolgono prestazioni sanitarie o assistenziali a favore della collettività.

Le attività ed i servizi rientranti nell'oggetto sociale possono essere svolti, fatti salvi i divieti posti dalla legge, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, e mezzi e strumenti elettronici, informatici e telematici di ogni tipo.

4.4. La Società ha per oggetto l'esercizio, in via diretta o indiretta, delle attività nel campo dei servizi pubblici a rete, comprese quelle di installazione, manutenzione, allacciamento e collaudo di impianti di telecomunicazioni, illuminazione pubblica e votiva, nonché l'assunzione di servizi pubblici riferiti alla raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e dell'igiene urbana ed ambientale in genere e la gestione di servizi idrici integrati, nonché le attività a questi servizi pubblici complementari, presupposte o conseguenti.

4.5. La società, in quanto a totale partecipazione pubblica incedibile di esclusiva proprietà del Comune di Ferrara potrà anche:

a) acquisire, anche a titolo di conferimento o in assegnazione da parte degli enti soci o delle loro società costituite originariamente costituite ex art. 113, comma 13, del TUEL, reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali relative ai servizi pubblici locali di rilevanza economica per i quali le leggi o regolamenti di settore impongano la separazione della proprietà dal soggetto gestore dei servizi, e

iscrivere, nel proprio capitale sociale e previo aumento dello stesso in natura a seguito della stima peritale ex art. 2343 o ex art. 2343 ter c.c., i diritti di utilizzo attualizzati delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali nonché locandole o mettendole a disposizione di terzi;

b) detenere le proprietà dominicali di cui al punto che precede tramite partecipazioni in società anch'esse originariamente costituite o rispondenti ai requisiti nel periodo in cui era vigente l'art. 113, comma 13, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

c) gestire i diritti dominicali sulle reti, impianti e dotazioni patrimoniali e relative attività connesse di cui ai punti che precedono;

4.6. La società può svolgere l'attività di gestione di spazi fieristici l'organizzazione di eventi fieristici, direttamente o indirettamente tramite la partecipazione azionaria in società, secondo quanto prevede la disciplina delle società a partecipazione pubblica e quella di settore, nonché:

a) promuovere, organizzare, realizzare e gestire manifestazioni ed eventi con finalità culturali, di attrazione turistica o ricreative, quali, a titolo esemplificativo:

(i) esposizioni,

(ii) esibizioni, rievocazioni storiche e rassegne folcloristiche e di costume;

(iii) rassegne cinematografiche, concerti, eventi musicali e d'arte in genere;

(iv) esibizioni e gare sportive, professionistiche ed amatoriali.

L'attività svolta dalla Società potrà specificamente comprendere sia l'organizzazione e la gestione delle manifestazioni e degli eventi dal punto di vista tecnico e commerciale, sia il reperimento e la gestione delle necessarie risorse, anche economiche, sia il coordinamento e la direzione dell'attività di altri soggetti.

Le suddette attività potranno essere organizzate e gestite sia in proprio, sia in concorso con soggetti terzi e potranno avere carattere locale, nazionale e internazionale.

4.7. La Società inoltre potrà, in via del tutto residuale, svolgere attività di natura immobiliare, purché tale attività sia finalizzata a funzioni pubbliche o di interesse generale, anche in attuazione di accordi programma, mediante l'acquisizione e la vendita di fabbricati e terreni, la ricostruzione, il riattamento e la gestione (ivi compresa la locazione) degli stessi, allo scopo di ottimizzare e valorizzare esclusivamente i beni immobili facenti parte del patrimonio dell'ente locale socio o a servizio dello stesso.

4.8. valorizzazione a fini turistici della Certosa Monumentale di Ferrara;

4.9. Costituiscono, oggetto sociale anche le seguenti prestazioni:

- singole prestazioni di servizi che abbiano attinenza all'attività principale;
- attività accessorie e/o complementari alla principale;
- servizi di consulenza tecnica, amministrativa, gestionale, progettuale, studi di fattibilità, direzione lavori, attinenti alle attività principali.

4.10. La società potrà svolgere, in base all'affidamento da parte del comune unico socio, altri servizi pubblici o servizi di interesse generale a carattere economico.

4.11. Nei settori di proprio interesse la Società può promuovere e realizzare modelli organizzativi per la gestione delle varie fasi dei processi industriali, acquisire, cedere e sfruttare privative industriali, brevetti o invenzioni, nonché stipulare accordi di collaborazione con Università, Istituti ed Enti di ricerca pubblici e/o privati.

4.12. Tutte le attività sopra indicate potranno essere esercitate dalla Società con le modalità e forme ad essa applicabili, eventualmente anche a mezzo di Società da essa controllate o collegate. La Società ha quindi il potere di promuovere la costituzione di Società, Enti o Imprese aventi oggetto analogo, connesso o accessorio al proprio, ovvero di acquisirne partecipazioni anche di minoranza quando ritenuto economicamente vantaggioso e nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili. Con le società partecipate la Società potrà instaurare rapporti di "service" per mettere in comune servizi ausiliari o di staff.

4.13. La Società potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresa la prestazione di garanzie reali o personali, anche a favore di terzi, fermo restando che dette garanzie possono essere concesse solo a favore di Enti o Società collegate, controllate o delle quali è in corso di acquisizione il controllo.

4.14. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la Società potrà coordinare le proprie iniziative con altre aziende o Società fornitrici di servizi di pubblico interesse che operino nel territorio nazionale, utilizzando ogni strumento consentito dalla normativa vigente.

4.15. La Società, nella gestione dei servizi, deve tendere al miglioramento della loro qualità, perseguendo l'innovazione tecnologica e l'efficienza.

4.16. Per i servizi assegnati in gestione alla Società, la stessa assicura l'informazione agli utenti e, in particolare, promuove iniziative per garantire la diffusione e la valorizzazione dei servizi offerti.

4.17. La società, sotto pena di grave irregolarità ex art. 2409 c.c., dovrà effettuare oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti affidati dall'ente pubblico socio e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato (diretto o indiretto tramite partecipazione azionaria) è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

## ART. 5

### *(Capitale sociale)*

5.1. Il capitale sociale è stabilito in Euro...<sup>1</sup>, suddiviso in numero ... azioni del valore nominale di Euro 1 (uno virgola zero) cadauna. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura, di crediti, di aziende o rami di aziende.

5.2. La quota di capitale pubblico posseduta dal Socio Comune di Ferrara non può essere inferiore al 100% per tutta la durata della società.

---

<sup>1</sup> L'entità del capitale sociale sarà indicato nello schema di statuto che sarà allegato, per farne parte integrante e sostanziale, al progetto di Fusione della società Holding Ferrara Servizi in Ferrara Tua, quale statuto della società riveniente dalla fusione.

Art. 6  
*(Obbligazioni)*

6.1. La Società potrà emettere obbligazioni nei limiti e nei modi prescritti dalla legge. L'Assemblea straordinaria dei Soci con il rispetto delle condizioni prescritte dagli articoli 2410 e seguenti del Codice civile e su proposta del Consiglio di Amministrazione determina le condizioni della emissione e l'ammontare complessivo dei titoli da emettere.

Art. 7  
*(Organi della Società)*

7.1. Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'Organo di Amministrazione;
- c) il Presidente, in caso di Consiglio di Amministrazione;
- d) il Collegio Sindacale
- e) il Revisore Unico.

7.2. È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

7.3. È fatto divieto di corrispondere, ai componenti degli organi sociali di cui sopra, gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato. Parimenti è vietato corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi da quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza.

Art. 8  
*(Assemblea della Società)*

8.1. Ha diritto ad intervenire all'Assemblea il Socio Unico; il suo voto ha valore in misura proporzionale alla sua partecipazione alla società e pertanto è pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale.

8.2. L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

8.3. L'Assemblea può essere convocata nel territorio del Comune di Ferrara. L'Assemblea dei Soci si riunisce altresì, per il tramite di audio-video conferenza o di audio conferenza; in tal caso è necessario che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali i partecipanti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove saranno presenti Presidente e Segretario. È necessario inoltre: (i) che il Presidente dell'Assemblea sia in condizione di poter accertare l'identità e la legittimazione di tutti i soggetti partecipanti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) che il Segretario sia in condizione di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e che gli intervenuti possano partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

8.4. L'Assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci, con lettera raccomandata a.r., da spedirsi al domicilio risultante dal libro soci, o a mezzo posta elettronica certificata, almeno otto giorni prima della data fissata per la convocazione.

8.5. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso può essere indicata una data di seconda ed ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita, ed essa deve svolgersi entro dieci giorni dalla data indicata nella convocazione nella prima seduta.

8.6. In mancanza delle formalità suddette, si reputano regolarmente costituite le assemblee nelle quali risulti presente o sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale. In tale ipotesi deve essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

8.7. Possono intervenire tutti i soci che figurino iscritti nel libro soci.

8.8. I soci possono farsi rappresentare in assemblea con delega scritta conferita nel rispetto delle norme e dei limiti di legge. Non può essere conferita delega agli amministratori ed ai dipendenti della società.

8.9. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza di o impedimento di quest'ultimo l'Assemblea è presieduta dal Vice-Presidente, ove nominato. Diversamente, l'Assemblea designa il Presidente fra i consiglieri e i rappresentanti degli azionisti presenti.

8.10. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario nominato dagli intervenuti, il quale può essere anche persona estranea alla società, salvo i casi in cui il relativo verbale sia redatto da un notaio.

8.11. Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

#### Art. 9

##### *(Funzionamento della assemblea della Società)*

9.1. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

9.2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

9.3. L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

#### Art. 10

##### *(Materie riservate alla Assemblea Ordinaria)*

10.1. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto dei soci, l'assemblea ordinaria:

- a) sulla base delle disposizioni di legge vigenti, delibera motivatamente se la Società deve essere amministrata da un Amministratore unico o da un Consiglio di amministrazione;
- b) delibera la presa d'atto delle nomine e delle revoche che spettano, ai sensi dell'art. 2449 cod. civ., al Sindaco del Comune di Ferrara, unico socio segue:
  - b.1) dell'Amministratore unico, in caso di Società amministrata da un Amministratore unico;
  - b.2) degli amministratori, in caso di Società amministrata da un Consiglio di amministrazione, e fra essi il Presidente del Consiglio di amministrazione e il Vicepresidente, quest'ultimo individuato esclusivamente quale sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento e senza attribuzione di compensi aggiuntivi;
  - b.3) del Collegio sindacale e il diverso soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, nel rispetto della normativa vigente;
- c) nomina il Revisore Unico, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 27/01/2010 n. 39;
- d) determina il compenso degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- e) autorizza il Consiglio di amministrazione ad attribuire deleghe di gestione al Presidente;
- f) approva il bilancio di esercizio e la distribuzione degli utili;
- g) approva gli indirizzi e gli obiettivi a cui l'organo amministrativo deve conformare la propria attività, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 147-quater del D.lgs. 267/2000 e dall'art. 19, commi da 5 a 7, del D.lgs. 175/2016;
- h) controlla, con cadenza infra-annuale ed a consuntivo, lo stato di attuazione degli obiettivi fissati per la società, anche sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità;
- i) adotta ogni ulteriore atto ritenuto utile o necessario a disciplinare l'esercizio del controllo analogo congiunto dei soci e ad assicurarne l'effettività.

10.2. Ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5, del Codice civile, l'assemblea ordinaria, su motivata proposta dell'organo amministrativo, delibera sulle seguenti autorizzazioni richieste per il compimento di atti dello stesso organo amministrativo, ferma la responsabilità di quest'ultimo per gli atti compiuti:

- a) trasferimento della sede legale al di fuori del Comune di Ferrara, istituzione e soppressione di sedi secondarie, filiali e succursali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 del presente statuto;
- b) approvazione del budget di previsione e dei suoi aggiornamenti, su proposta dell'organo amministrativo
- c) affitto o vendita di ramo d'azienda;
- d) acquisizione o dismissione di partecipazioni societarie, a prescindere dallo strumento con cui l'operazione viene realizzata, trasformazione, fusione, scissione, liquidazione di società partecipate;
- e) svolgimento, anche mediante partecipazione a gara, di servizi per soggetti diversi dal socio, comunque nell'ambito di quelli rientranti nell'oggetto sociale ed entro il limite di fatturato annuo previsto dall'art. 16 del D.lgs. 175/2016, sulla base di un piano economico e finanziario che evidenzii il conseguimento di economie di scala o di altri recuperi di efficienza tali da giustificare l'assunzione;
- f) il conflitto di interessi tra l'Organo Amministrativo, o uno dei suoi componenti, e la società;

- g) l'autorizzazione a operazioni di investimento, aventi natura straordinaria non prevista nel Budget, per importi superiori a Euro 50.000,00 (Euro cinquantamila/00);
- h) l'autorizzazione per operazioni di finanziamenti passivi, aventi natura straordinaria non previsti nel Budget, per importi superiori a Euro 50.000,00 (Euro cinquantamila/00);
- i) l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per attribuire deleghe di gestione al Presidente.

#### Art. 11

##### *(Funzionamento della Assemblea Straordinaria)*

11.1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

11.2. L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale.

#### Art. 12

##### *(Organo Amministrativo)*

12.1. L'organo amministrativo della società è costituito da un Amministratore unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione, compatibilmente con le norme vigenti in materia di società a partecipazione pubblica e secondo delibera dall'Assemblea motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi.

L'organo amministrativo dura in carica per tre esercizi consecutivi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo di tali esercizi. In caso di proroga trova applicazione l'art. 11, comma 15, del D.lgs. 175/2016. È ammesso il rinnovo della carica di amministratore.

12.2. Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione questo è composto da tre o cinque membri, compreso il Presidente.

In applicazione dell'art. 10, comma 1 lett. b.1) che precede, il Socio Ente Pubblico ha il diritto di procedere alla nomina – e alla revoca diretta anche in assenza di giusta causa – della totalità degli Amministratori in considerazione dell'entità totalitaria della propria partecipazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti nel rispetto del principio di equilibrio di genere, secondo le previsioni di legge.

12.3. Se, nel corso dell'esercizio, vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile. Qualora venga a mancare, per una qualsiasi causa, la maggioranza dei membri del Consiglio, questo si intende decaduto e si deve convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

12.4. L'organo amministrativo conforma la propria attività al perseguimento degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dai soci.

12.5. Agli amministratori si applica l'art. 2382 cod. civ. relativo alle cause di ineleggibilità e decadenza; la nomina dell'organo amministrativo dovrà altresì

avvenire in conformità alle disposizioni di cui al D.lgs. 39/2013 in tema di inconvertibilità e incompatibilità di incarichi presso enti privati in controllo pubblico nonché del D.lgs. n. 175/2016 e successivi regolamenti e decreti ministeriali, per la parti applicabili.

12.6. La revoca di un amministratore può essere deliberata anche in assenza di giusta causa e, in tal caso, nulla è dovuto all'amministratore revocato a titolo di risarcimento del danno, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella società come accettazione della presente clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno.

### Art. 13

#### *(Delega di poteri e materie riservate)*

13.1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare al suo interno un Amministratore Delegato, cui sono attribuite funzioni di carattere gestorio nei limiti individuati con l'atto di conferimento della delega, salva la possibilità di attribuire deleghe di gestione al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea. Il Consiglio può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

13.2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, ai sensi dell'art. 2396 del Codice civile, un Direttore generale, precisandone i poteri. Al Direttore generale spetterà la rappresentanza della società nei limiti dei poteri conferitigli.

13.3. Ferme restando le disposizioni di legge e di statuto, le seguenti materie sono di esclusiva competenza dell'organo di amministrazione e pertanto non possono formare oggetto di delega:

- a) proposta di budget economico e finanziario di previsione, di carattere annuale e pluriennale, nonché eventuali modifiche dello stesso;
- b) proposta dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e degli eventuali piani di risanamento, secondo la disciplina dell'art. 14 del D.lgs. 175/2016;
- c) decisioni in materia dimensionamento dell'organico e autorizzazioni ad espletare procedure di assunzione di personale, nel rispetto degli obiettivi fissati dall'Assemblea dei soci;
- d) proposte di delibere da sottoporre alla successiva approvazione dell'assemblea relative ad aumento o riduzione del capitale sociale, fusioni e scissioni societarie, liquidazione volontaria; quotazione in borsa; acquisto, vendita e conferimento di aziende o di rami d'azienda;
- e) concessione di garanzie o assunzione di mutui;
- f) affidamento di contratti di consulenza, studio o ricerca nei limiti delle soglie di affidamento di cui al D.Lgs.50/2016 e della normativa vigente in materia di contratti e appalti;
- g) partecipazione a gare;
- h) acquisti, alienazioni, permuta e locazioni immobiliari;
- i) approvazione delle misure di organizzazione e di gestione atte a prevenire reati, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- l) approvazione del regolamento per il reclutamento del personale, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e

imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

m) approvazione il codice di comportamento dei dipendenti della società, in analogia al Codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione;

n) approvazione del regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo e per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e altri regolamenti interni;

o) nomina dei dirigenti e risoluzione del relativo rapporto di lavoro;

#### Art. 14

##### *(Riunioni del Consiglio di Amministrazione)*

14.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia nella sede sociale sia altrove, anche in modalità audio-video conferenza, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudica opportuno, o quando ne sia fatta domanda scritta dalla maggioranza dei propri membri.

14.2. L'avviso di convocazione viene inviato ai Consiglieri ed ai Sindaci dal Presidente del consiglio di Amministrazione almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione del Consiglio, a mezzo lettera raccomandata, fax, posta elettronica certificata o posta elettronica, salvo i casi di urgenza nei quali la convocazione può essere effettuata almeno due giorni prima a ciascun Consigliere ed a ciascun Sindaco.

14.3. Anche in mancanza di convocazione sono tuttavia valide le adunanze cui assistono la totalità dei Consiglieri e dei Sindaci effettivi.

14.4. E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (teleconferenza, videoconferenza ecc.) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. In questo caso la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

14.5. Il Consiglio può nominare un segretario scelto anche al di fuori dei suoi componenti.

#### Art. 15

##### *(Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)*

15.1 Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

#### Art. 16

##### *(Poteri)*

16.1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e, in particolare, gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dal

presente statuto riservate all'Assemblea dei soci, nel rispetto delle disposizioni finalizzate ad assicurare il controllo analogo del Comune socio sulla società e sulle società da questa partecipate.

#### Art. 17

##### *(Presidente del Consiglio di Amministrazione)*

17.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza sociale di fronte ai terzi e in giudizio.

17.2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione ed è confermabile alla scadenza.

17.3. Il Presidente mantiene i rapporti con le realtà istituzionali, economiche e sociali del territorio in cui la società svolge il servizio.

17.4. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo.

17.5 È ammessa la carica di Vicepresidente solo quale sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compenso aggiuntivo.

#### Art. 18

##### *(Compensi)*

18.1. Agli amministratori spetta un compenso per l'opera svolta secondo le modalità ed i termini stabiliti dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, ferme restando le limitazioni di legge, nonché il rimborso delle spese di missione sostenute per l'esercizio del loro ufficio secondo la stessa disciplina che si applica, tempo per tempo, agli amministratori dei comuni.

18.2. È vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché la corresponsione di trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi societari.

18.3. Il compenso spettante all'organo amministrativo è deliberato dall'Assemblea. L'Assemblea, all'atto della nomina, può tuttavia fissare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi l'amministratore delegato e quelli investiti di particolari cariche.

#### Art. 19

##### *(Collegio Sindacale)*

19.1. La società è dotata di un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto e nel rispetto del principio di equilibrio di genere, e che nomina, tra gli effettivi, il Presidente.

19.2. In applicazione di quanto previsto all'art. 10, comma 1 lett. b.3) il Socio Ente Pubblico ha il diritto di procedere alla nomina e alla revoca diretta della totalità dei sindaci in considerazione dell'entità totalitaria della propria partecipazione. L'Assemblea, al momento della nomina del Collegio Sindacale, stabilisce i compensi da corrispondere ai suoi membri. È vietata la corresponsione di gettoni di presenza e di trattamenti di fine mandato.

19.3. Il collegio sindacale dura in carica per tre esercizi consecutivi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo di tali esercizi.

19.4. Il funzionamento del Collegio è disciplinato dagli artt. 2397 e seguenti del Codice civile.

19.5. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, ivi compresa l'osservanza delle norme amministrative e dei vincoli che si applicano alla società in relazione alla sua natura e alla proprietà pubblica del capitale sociale, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

19.6. Fatto salvo quanto previsto all'art. 20.1 che segue il Collegio sindacale esercita anche la funzione di revisore legale dei conti.

#### Art. 20

##### *(Revisione legale dei conti)*

20.1. La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale iscritto nel Registro dei revisori legali. L'incarico della revisione legale è conferito dall'assemblea, su proposta del collegio sindacale, la quale ne determina il corrispettivo.

20.2. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

#### Art. 21

##### *(Organismo di Vigilanza)*

21.1. La società si dota di un Organismo di Vigilanza di cui al Decreto Legislativo 231/01 che ha la responsabilità di sensibilizzare e diffondere i principi di correttezza nei comportamenti e di rispetto delle normative vigenti e delle procedure aziendali nonché la verifica in concreto del funzionamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla società.

21.2. L'Organismo di Vigilanza deve necessariamente caratterizzarsi per autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione.

21.3. Il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza è disciplinato da apposito regolamento adottato dalla Società nell'ambito del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

21.4. La nomina dell'Organismo di Vigilanza spetta al Consiglio di Amministrazione, così come la fissazione dei relativi compensi,

#### Art. 22

##### *(Esercizio sociale)*

22.1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

#### Art. 23

##### *(Esercizio sociale – Budget - Relazioni periodiche)*

23.1 L'organo amministrativo, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi indicati dai soci, predispose il budget di previsione per l'anno successivo, dettagliato a livello di singolo esercizio, e lo presenta all'Assemblea per l'approvazione.

23.2. Il budget di previsione contiene:

- a) gli obiettivi di gestione della società e delle società da questa partecipate;
- b) la previsione del risultato economico rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 del Codice civile,
- c) il programma degli investimenti, con indicazione della spesa prevista in ciascun esercizio e della sua copertura;

23.3. Nel corso dell'esercizio l'organo amministrativo può approvare eventuali revisioni e aggiornamenti del budget, previa autorizzazione dell'Assemblea.

23.4. Qualora l'organo amministrativo ritenga necessario e urgente discostarsi dal budget autorizzato dall'Assemblea, adotta motivata decisione in tal senso; della decisione è data comunicazione all'Assemblea nella prima seduta utile.

#### Art. 24

##### *(Bilancio di esercizio)*

24.1. Il bilancio di esercizio - composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, corredato con una relazione sul governo societario - è redatto ogni anno, in conformità alla legge, per essere sottoposto all'Assemblea per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Quando particolari esigenze lo richiedano, o nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, l'Assemblea ordinaria può essere convocata entro un termine maggiore rispetto a quello sopra indicato, in ogni caso non superiore a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

24.2. La relazione sul governo societario include le informazioni sui programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale predisposti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. 175/2016.

24.3. Lo schema del bilancio di esercizio, unitamente alla relazione sul governo societario, alle relazioni del collegio sindacale e del revisore legale dei conti, è trasmesso al socio contestualmente all'avviso di convocazione della riunione dell'Assemblea prevista per l'approvazione

24.4. Gli utili netti, risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono ripartiti tra i soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

24.5. Il pagamento dei dividendi è effettuato a cura della società entro sessanta giorni dall'approvazione della delibera che ne prevede la distribuzione.

#### Art. 25

##### *(Controllo analogo)*

25.1. L'attività della società è improntata ai principi di economicità e di efficacia.

25.2. La società è assoggettata ad un controllo del socio analogo a quello che gli stessi soci esercitano sui propri servizi.

25.3. Il controllo analogo del Comune socio, di cui al comma precedente, si esplica attraverso le modalità previste dalla legge e dal presente statuto;

A tale fine, è previsto quanto segue:

*a) forme di controllo disciplinate dal presente statuto e precisamente:*

*a.1 con riferimento al controllo sugli organi, potere di designazione per la nomina dell'Organo Amministrativo ovvero proposta di revoca dello stesso o di singoli componenti;*

*a.2 con riferimento al controllo sull'andamento economico gestionale:*

a.2.1 controllo preventivo: viene predisposto dall'organo amministrativo ed approvato dal socio il Budget.

a.2.2 controllo concomitante: vengono predisposte relazioni periodiche quando richieste dal Comune socio;

a.2.3 controllo consuntivo: attraverso l'approvazione del bilancio consuntivo e della Relazione sul governo societario;

*a.3 con riferimento al controllo sulla qualità dell'amministrazione:*

a.3.1 attraverso la limitazione dei poteri di gestione dell'organo amministrativo con espansione dei poteri in capo al socio che divengono di natura autorizzatoria all'organo amministrativo per le attività più rilevanti e strategiche che devono essere approvate nel budget di previsione e qualora non vi siano previste devono essere autorizzate autonomamente.

a.3.2 ai sensi del presente comma che impone l'adozione dei modelli organizzativi della legge 231/2001, della legge 190/2012 e delle procedure di trasparenza ex D.lgs. 33/ 2013, nonché l'adozione del regolamento per il reclutamento del personale ex art. 19 del D.Lgs 175/2016 ed il rispetto delle procedure previste dal d.lgs. n. 50/2016 per la scelta del contraente nei contratti passivi di appalto;

*a.4 con riferimento alla dipendenza della Società dall'ente locale Socio in materia di strategia e politiche aziendali:*

a.4.1 attraverso le decisioni più rilevanti e strategiche che sono rimesse alla decisione del socio;

a.4.2 attraverso il budget di previsione che declina gli indirizzi dei Soci enti locali ai sensi del combinato disposto dell'art. 147 quater e 170 comma 6 del D.lgs. 267/2000;

*b) definizione da parte del socio in ordine alla definizione dei disciplinari per lo svolgimento dei servizi, nel rispetto delle discipline di settore, delle norme dello statuto comunale e del presente statuto, che prevedano la regolamentazione dei servizi affidati direttamente alla Società dal Socio, definendo le modalità di vigilanza e di controllo sui servizi e sulla gestione.*

25.4. In ogni caso il controllo analogo in capo al Comune di Ferrara sulla Società in house sarà esercitato nel rispetto delle disposizioni previste nel tempo dal Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni

## Art. 26

*(Trasmissione di atti ai soci)*

26.1. L'organo amministrativo trasmette al socio, precedentemente alla data di convocazione delle assemblee previste per la trattazione:

- a) il budget di previsione;
- b) gli aggiornamenti del budget di previsione;
- c) il bilancio di esercizio corredato dalla relazione sul governo societario e dalle relazioni del collegio sindacale e del revisore legale dei conti.

26.2. Copia del verbale di ciascuna assemblea è trasmessa ai soci entro i dieci giorni successivi alla data della riunione.

#### Art. 27

*(Scioglimento e liquidazione)*

27.1. L'assemblea, se del caso convocata dall'Organo Amministrativo, nominerà uno o più liquidatori e assumerà le deliberazioni di cui all'articolo 2487 del Codice civile.

#### Art. 28

*(Rinvio alle norme di legge)*

28.1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto trovano applicazione le norme previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.